

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1983

Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287,
sulle Corti di assise

ONOREVOLI SENATORI. — La crescita della criminalità organizzata, e soprattutto di quella terroristica ed eversiva, ha comportato negli ultimi anni un aumento in termini sia quantitativi che qualitativi dei procedimenti di competenza della Corte d'assise.

Ciò ha reso necessario in numerose occasioni presso alcuni tribunali un aumento del numero delle sezioni in funzione di Corte d'assise, al quale si è provveduto con legge, perchè, sulla base dell'attuale disciplina (legge 10 aprile 1951, n. 287, e decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757), non solo la circoscrizione territoriale delle Corti, ma anche il loro numero deve essere determinato con atto avente valore di legge.

È facile rendersi conto di quali siano gli inconvenienti che un tale assetto normativo comporta: un aumento del numero delle sezioni di Corte d'assise, legato di regola a esigenze di carattere contingente, richiede un lungo *iter* parlamentare. Esempari a

questo riguardo sono le vicende relative alla Corte d'assise di Roma: il 10 febbraio 1982 il Ministro della giustizia presentava un disegno di legge per l'istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte d'assise; quando la legge relativa veniva approvata (legge 28 dicembre 1982, n. 961) la pendenza di ben 134 procedimenti presso la Corte d'assise di Roma e l'impegno delle sezioni già esistenti per portare a termine alcuni procedimenti assai complessi relativi a fatti terroristici hanno reso necessaria la predisposizione di un altro disegno di legge per l'istituzione di due nuove sezioni in funzione di Corte d'assise.

Onde ovviare agli inconvenienti che si sono lamentati il presente disegno di legge prevede — attraverso l'introduzione di un articolo 2-bis nella legge n. 287 del 1951 — che le Corti d'assise e le Corti d'assise d'appello già esistenti (ferma la loro circoscrizione territoriale) possano essere suddivise in sezioni con un decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia (sentito il Consiglio superiore della magistratura). Con la stessa procedura si provvede alla variazione del numero delle sezioni.

L'aumento del numero delle sezioni comporta inevitabilmente la necessità di aumentare il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 della legge. A questo fine l'articolo 2 del disegno di legge introduce un articolo 6-bis nella legge n. 287 del 1951, con il quale si dispone che con il decreto del Presidente della Repubblica con cui si istituiscono le nuove sezioni delle Corti d'assise o delle Corti d'assise d'appello si provvede alle necessarie modifiche del numero dei giudici popolari da inserire nelle liste.

Con gli articoli 3 e 4 del disegno di legge si apportano all'attuale disciplina le modifiche derivanti dalla costituzione in sezioni delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello. Si prevede così, all'articolo 3, che agli adempimenti previsti dagli articoli da 25 a 28 della citata legge si provveda distintamente per ciascuna sezione e, all'articolo 4, che il decreto di convocazione della Corte venga emesso separatamente per ciascuna sezione dal presidente della Corte d'appello il quale determina inoltre i giudizi di competenza di ciascuna sezione; sarà invece il presidente della sezione ad emettere il decreto di citazione per il dibattimento.

La nuova disciplina rende necessaria una modifica dell'articolo 543 del codice di procedura penale (relativo alla disciplina dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione); al riguardo l'articolo 5 del disegno di legge prevede che il rinvio venga disposto ad un'altra sezione della stes-

sa Corte d'assise o della stessa Corte d'assise d'appello ove un tale organo giudicante sia suddiviso in sezioni. Con l'occasione si è ritenuto opportuno proporre una più radicale modifica dei numeri 2 e 3 dell'articolo 543 del codice di procedura penale in modo da eliminare ogni discrezionalità della Corte suprema nella determinazione del giudice di rinvio, realizzando così in maniera più completa il principio costituzionale del giudice naturale, lungo quella linea di tendenza che è stata già indicata dal legislatore con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (con riguardo alla determinazione della competenza nei procedimenti relativi a magistrati). Si prevede così che, se è annullata la sentenza di un Corte d'appello o di una Corte d'assise d'appello, il giudizio venga rinviato ad un'altra sezione dello stesso organo giudicante o, in mancanza, alla Corte di appello o alla Corte d'assise d'appello più vicina. Una analoga disciplina si dispone per l'ipotesi in cui venga annullata la sentenza di una Corte d'assise, di un tribunale o di un pretore.

Per determinare quale sia il giudice più vicino, l'articolo 6 del disegno di legge fa ricorso allo stesso principio previsto dall'articolo 5 della legge n. 879 del 1980, stabilendo che si tenga conto della distanza chilometrica ferroviaria (e, in mancanza, marittima) tra i centri che sono capoluoghi del distretto, circolo, circondario o mandamento.

Il presente disegno di legge non comporta alcun onere finanziario in quanto le nuove sezioni delle Corti d'assise o delle Corti d'assise d'appello saranno composte con magistrati già in servizio, rispettivamente, presso il tribunale o la Corte d'appello.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Dopo l'articolo 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (*Costituzione in sezioni delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello*). — Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nello stesso circolo di Corti d'assise o di Corti d'assise d'appello più sezioni della stessa Corte d'assise o della stessa Corte d'assise d'appello. Con identiche modalità si provvede alle variazioni del numero delle sezioni ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (*Variazioni al numero dei giudici popolari*). — Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste nel successivo articolo 23 ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 28-bis. - (*Formazione dei collegi delle sezioni*). — Se la Corte d'assise o la Corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.

Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 39-bis. - (*Disposizioni per il funzionamento delle sezioni*). — Quando la Corte d'assise o la Corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della Corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare.

Il presidente della Corte d'appello determina altresì i giudizi di competenza di ciascuna sezione.

Il decreto di citazione per il dibattimento è emesso dal presidente della sezione competente per il giudizio ».

Art. 5.

I numeri 2) e 3) dell'articolo 543 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) se è annullata la sentenza di una Corte d'assise d'appello o di una Corte d'appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa Corte d'assise d'appello o, in mancanza, alla Corte d'assise d'appello più vicina ovvero ad un'altra sezione della stessa Corte d'appello o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina;

3) se è annullata la sentenza di una Corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa Corte d'assise o, in mancanza, alla Corte d'assise più vicina, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o, in mancanza, al tribunale più vicino nel distretto della stessa Corte d'appello o alla più vicina pretura dello stesso circondario, an-

che se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente:

« Art. 36-*bis*. — Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la Corte d'appello, la Corte d'assise d'appello, la Corte d'assise, il tribunale o la pretura più vicina, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo, del circondario o del mandamento ».